

COMUNE DI DOLO
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA PER LE
PARI OPPORTUNITA' DI GENERE

APPROVATO con delibera C.C. n. 52 del 29.06.2006

INDICE

Art. 1.	Istituzione della Consulta
Art. 2.	Funzioni della Consulta
Art. 3.	Composizione e nomina della Consulta
Art. 4.	Funzionamento della Consulta
Art. 5.	Presidenza della Consulta
Art. 6.	Strutture operative
Art. 7.	Disposizioni finali e transitorie

Art. 1. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

- 1.1. E' istituita presso il Comune di Dolo la Consulta per le Pari Opportunità di Genere, allo scopo di promuovere azioni tese alla valorizzazione della popolazione femminile.

Art. 2. FUNZIONI DELLA CONSULTA

- 2.1. La Consulta svolgerà la sua attività per perseguire le seguenti finalità:
- a. Favorire una cultura di valorizzazione della differenza che, nel superamento di mentalità, atteggiamenti e modelli stereotipati, permetta la conoscenza di sé e dell'altro, la formazione delle identità di genere, la relazione rispettosa dei sessi.
 - b. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e che spesso di fatto impediscono la realizzazione delle loro aspirazioni professionali, attivando, promuovendo o favorendo:
 - iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale della donna per agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - l'effettuazione di indagini e studi sulla situazione della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nell'ambito del territorio comunale, con particolare riferimento agli aspetti del lavoro e della formazione professionali sulla condizione femminile, raccogliendo e diffondendo dati, informazioni e risultati;
 - ogni intervento che si proponga di agevolare l'ingresso femminile nelle professioni e ai livelli nei quali tale presenza risulti carente;
 - iniziative per il riconoscimento del valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, prodotto dalle donne e rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata;
 - una rete organica di servizi che consenta a tutti i componenti della famiglia un corretto equilibrio tra responsabilità nella famiglia, nel lavoro e nella società;
 - contatti e collaborazioni con soggetti pubblici e privati operanti direttamente o indirettamente sui temi suesposti;
 - segnalazioni al Sindaco o al Consigliere delegato per intraprendere eventuali percorsi amministrativi.

Art. 3. COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA CONSULTA

- 3.1 La Consulta viene nominata dal Consiglio Comunale ad avvenuta convalida dei Consiglieri eletti ed è composta:
- a. dal Sindaco o Consigliere delegato, membro senza facoltà di voto;
 - b. da 4 membri designati dalla maggioranza sia interni che esterni al Consiglio;
 - c. da 3 membri designati dalla minoranza sia interni che esterni al Consiglio;
 - d. dei 7 membri eletti almeno 3 devono rappresentare le OO.SS dei lavoratori, il mondo produttivo territoriale e le associazioni di volontariato;
- 3.2 I membri nominati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consiglieri Comunali e l'esercizio dell'incarico sarà gratuito.
- 3.3 La nomina dei componenti la Consulta avviene mediante scrutinio segreto con due votazioni successive, la prima per nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza, con voto limitato a uno.
- 3.4 La nomina del rappresentante delle organizzazioni sindacali avverrà tra i nominativi segnalati dalle tre principali confederazioni nazionali e i rappresentanti del mondo

produttivo e delle associazioni di volontariato verranno designati tra quanti presenteranno domanda a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico.

- 3.5 La revoca o la decadenza di un componente della Consulta interno al Consiglio della carica di consigliere comunale comportano la conseguente decadenza dalla funzione di membro della Consulta.
- 3.6 Qualora il Presidente o i componenti della Consulta non adempiano alle loro funzioni, potranno essere revocati con provvedimento motivato del Consiglio Comunale.
- 3.7 La sostituzione di un componente revocato o decaduto avrà luogo mediante nomina secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 4. FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

- 4.1. La Consulta dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale e opera fino alla nomina della nuova Consulta.
- 4.2. La consulta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.
- 4.3. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno 4 dei componenti, escluso il membro di diritto.
- 4.4. I componenti della Consulta decadono dalla nomina a seguito di tre assenze ingiustificate dalle sedute della Consulta.

Art. 5. PRESIDENZA DELLA CONSULTA

- 5.1. La prima seduta della Consulta è convocata dal Sindaco ovvero dal Consigliere delegato ed eleggerà, nel proprio seno e fra i membri eletti, il Presidente.
- 5.2. L'elezione avviene distintamente e per scheda segreta. E' eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Consulta. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuno abbia ottenuto la maggioranza, si provvede ad una terza votazione e sarà eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti e a parità dei voti il più anziano d'età.
- 5.3. Spetta al Presidente:
 - a. convocare la Consulta;
 - b. presiedere le riunioni della Consulta;
 - c. proporre l'O.d.G. delle riunioni della Consulta;
 - d. promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta.
- 5.4. Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta ogni qual volta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.
- 5.5. In caso di grave impedimento il Presidente può delegare la presidenza di una seduta della Consulta ad un altro componente a sua scelta.

Art. 6. STRUTTURE OPERATIVE

- 6.1. La Consulta ha sede presso il Municipio e farà riferimento al Settore Affari Generali.
- 6.2. Di ogni seduta della Consulta viene redatto apposito verbale riportante i membri presenti e la discussione relativa agli argomenti trattati con l'indicazione degli intervenuti, nonché il parere definitivo espresso e l'esito delle votazioni.
- 6.3. I verbali, a cura del Presidente, vengono redatti da uno dei membri della Consulta espressamente indicato in un apposito registro e sottoscritti, unitamente agli allegati, dal Presidente, dal redigente il verbale e da tutti i componenti.

Art. 7. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 7.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento.
- 7.2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, fatta salva diversa disposizione dell'organo adottante.